



1166

## CITTA' DI CEVA

Piazza Vittorio Emanuele II nr.17  
Tel.0174/721623 fax 0174/701845  
e-mail ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it

PROT. N.9733


### ORDINANZA NR. 9 DEL 19/10/2016

Legge regionale Piemonte 2 maggio 2016 n.9 (B.U. 05/05/2016). Limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110 commi 6 del RD n.773/1931 (TULPS) installati negli esercizi autorizzati ex artt.86 e 88 del T.U.L.P.S.

#### **Premesso che:**

- il gioco d'azzardo, come emerge dagli studi di settore, rappresenta un fenomeno in forte espansione che coinvolge quote sempre più ampie della popolazione<sup>1</sup>;
- il gioco d'azzardo porta con sé un rischio che, in riferimento a particolari gruppi di persone considerati ad alta vulnerabilità (adolescenti, anziani, disoccupati ecc.), incapaci di gestire in modo adeguato l'accesso a tale forma di intrattenimento, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale definita Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche al pari delle dipendenze da sostanze (droghe, alcol ecc.) ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione al gioco motivata dall'esigenza di recuperare le perdite di denaro con conseguenze pregiudizievoli sulla salute, sul benessere psico-fisico, sulla vita professionale, familiare e sociale di chi ne è affetto;

<sup>1</sup> Secondo le stime del rapporto Eurispes 2009, in Italia il gioco d'azzardo coinvolge fino al 70-80% della popolazione adulta (circa 30 milioni di persone). La popolazione italiana è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% ha giocato d'azzardo con vincite in denaro almeno una volta negli ultimi 12 mesi. La stima però dei giocatori d'azzardo "problematici" (cioè di coloro che giocano frequentemente investendo anche discrete somme di denaro ma che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza patologica pur essendo a forte rischio evolutivo) varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale (da 767.000 a 2.296.000 italiani adulti) mentre la stima dei giocatori d'azzardo "patologici" varia dallo 0,5% al 2,2% (da 302.000 a 1.329.000 italiani adulti). Cfr. anche la pubblicazione sul Gambling del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Giovanni Serpelloni – febbraio 2013; indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo XII Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, aprile 2012; studio IPSA dell'Istituto di Fisiologia clinica del CNR di Pisa, anno 2010.



- l'incremento di tale patologia tra la popolazione, collegato alla capillare e incontrollata crescita, a partire dagli anni '90, dell'offerta di gioco lecito in denaro, ha indotto il Legislatore (D.L. n. 158/2012 cd "decreto Balduzzi") a qualificare come "ludopatie" i fenomeni patologici connessi all'uso di apparecchiature per il gioco e ad annoverare detta condizione patologica tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attribuendo alla normativa di contrasto al fenomeno in argomento la valenza di una disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;


**Rilevato che** in tale contesto, il sempre maggior rilievo sociale assunto dal fenomeno della ludopatia ha indotto il legislatore della Regione Piemonte a promulgare, a tutela della salute pubblica e delle politiche sociali, la Legge n. 9 in data 2 maggio 2016 rubricata "*Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico*" vigente a far data dal 20 maggio 2016;

**Visto**, in particolare, l'art. 6 della citata L.R. n. 9/2016 che prevede: "*I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lett. d)*"

**Dato atto che** rientra tra le funzioni del Comune, in quanto ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 3 comma 2 del TUEL), quella di contribuire al contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco d'azzardo anche attraverso interventi finalizzati a limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

**Considerato che** detti interventi in quanto volti alla tutela della salute pubblica e in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, trovano legittimo fondamento normativo nell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220/2014 e così come conformemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito;

**Rilevato che** il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle amministrazioni comunali;



**Acquisiti** i dati forniti dall'ASL CN1 – Dipartimento Patologie delle dipendenze con nota dell'11 agosto 2016, dai quali emerge che nell'anno 2015, presso i Servizi ambulatoriali presenti sul territorio provinciale (Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Mondovì), sono stati presi in cura per siffatta dipendenza patologica n. 180 utenti, di cui 155 maschi e 25 femmine;

**Rilevato** sulla scorta dei dati sopra riportati che il gioco d'azzardo patologico rappresenta un fenomeno rilevante anche nella realtà locale;

**Richiamate** altresì le recenti indagini scientifiche<sup>2</sup> svolte sul fenomeno del gioco d'azzardo che evidenziano come, in particolare, gli apparecchi automatici di gioco, presentino una specifica pericolosità sotto il profilo del rischio di sviluppo di dipendenze patologiche e ciò in ragione anche della diffusa accessibilità di dette apparecchiature, presenti ormai nella maggior parte degli esercizi commerciali (bar, tabaccherie ecc. );

**Rilevato che** dette ultime indagini sottolineano l'importanza di interventi di contenimento dell'offerta di gioco da parte degli enti locali, in quanto istituzioni di prossimità;

**Rilevata** quindi alla luce di quanto sopra la necessità di limitare l'uso degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931, posto che la continua possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di devianza nell'utilizzo di detti apparecchi, con conseguenze negative sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alla ludopatia;

**Ritenuto** a tal fine opportuno ridurre il *range* temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie considerate maggiormente pericolose per la tipologia di soggetti deboli da salvaguardare (anziani, adolescenti);

**Considerato che** analoghi provvedimenti saranno adottati da altri Comuni della Provincia nell'intento di omogeneizzare le politiche di orario in argomento sul territorio provinciale;

Visti gli artt. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e 6 della L.R. Piemonte n.9/2016

**ORDINA**

<sup>2</sup> Cfr. articolo pubblicato sulla Rivista Medicina delle Dipendenze, n. 21, marzo 2016 " *Relazione tra il numero e tipi di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" a cura di Marco Scalese.

di limitare l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS di cui al R.D. n. 773/1931, collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 87 TULPS, **dalle ore 12.00 alle ore 00.00 di tutti i giorni compresi i festivi.**

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento (ovvero dalle 00.00 alle ore 12.00) devono essere spenti e mantenuti non accessibili.

L'orario di funzionamento degli apparecchi di gioco in argomento dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello.

#### **AVVERTE**

che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2 della L. R. Piemonte n. 9/2016, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00;

La presente Ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Ceva e resa nota attraverso i mezzi di comunicazione locali e/o altre forme idonee di pubblicità e informativa;
- diverrà efficace a far data dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- è comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo e al Servizio Autonomo Polizia Locale di Ceva;
- è trasmessa ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2016 alla Giunta regionale;

Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Ceva li 19/10/2016



IL SINDACO  
Alfredo VIZIO